IL RISARCIMENTO DEL DANNO NELL'IPOTESI DI SEPARAZIONE CON ADDEBITO IN CUI SIA DATA LA PROVA DI UN COMPORTAMENTO LESIVO DEI DOVERI CONIUGALI DA PARTE DI UNO DEI CONIUGI.

1.1. I DOVERI NASCENTI DALA MATRIMONIO**. 1.2** LA SEPARZIONE PERSONALE ED IL GIUDIZIO DI ADDEBITO. **1.3** LA PROBLEMATICA RELATIVA AL RISARCIMENTO DEL DANNO

La problematica del risarcimento del danno nell'ipotesi di separazione con addebito va affrontato previo breve richiamo alla tematica dei doveri nascenti dal matrimonio ed alla nozione di addebito nella separazione personale.

I DOVERI NASCENTI DAL MATRIMONIO.

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 si è passati da un sistema nel quale era affermata la "supremazia" dell'uomo nei rapporti interconiugali, ad uno improntato al principio di eguaglianza tra i coniugi. Detto principio trova espressione sia nell'art. 143c.c.[1] sia nell'art. 144 c.c.[2] .

Passando ad una sintetica disamina dei doveri in questione, l' obbligo di fedeltà secondo l'impostazione più tradizione, andava inteso in termini di "esclusività sessuale". In altre parole, con esso si indicava il dovere dei coniugi di astenersi dall'intrattenere relazioni o dal compiere atti extraconiugali.

Tale obbligo era caratterizzato da una natura pubblicistica, tant'è che l'adulterio ed il concubinato erano considerati reati dall'ordinamento penale[3].

Oggi la dottrina e la giurisprudenza hanno avuto modo di precisare che l'obbligo di fedeltà va inteso in senso ampio, ossia come "..dovere di lealtà verso l'altro coniuge, ed anche come capacità di sacrificare interessi e scelte individuali che si rivelino in contrasto con gli impegni e le prospettive di vita comune[4]".

Quanto al dovere di assistenza morale e materiale esso costituisce espressione della cd. solidarietà matrimoniale in virtù del quale entrambe i coniugi sono tenuti a prestarsi aiuto morale ed economico reciproco. Ai sensi dell'art. 146 c.c. l'obbligo dell'assistenza rimane sospeso nei confronti del coniuge che si allontani dalla residenza comune senza giusta causa e rifiuti di farvi ritorno nonostante il richiamo dell'altro coniuge[5].

La coabitazione si decodifica nell'obbligo gravante sui coniugi di vivere sotto lo stesso tetto. Tale obbligo, secondo la dottrina tradizionale, non è violato a seguito di brevi assenze. Esse, infatti, non si può dire che facciano venir meno quella continuità di vita in comune che caratterizza l'obbligo di coabitazione.

Quanto al dovere di collaborazione (che richiama in sé anche quello di contribuzione) con esso si intende far riferimento all'obbligo gravante su ciascuno dei coniugi di svolgere ciascuno secondo le proprie capacità, un'attività lavorativa attraverso la quale contribuire al *menàge* familiare (art. 147 c.c.).

Senza volerci dilungare in ordine ai dibattiti sorti in dottrina ed in giurisprudenza sui rilievi che in sede penale assume la violazione dei suddetti obblighi è opportuno in tale sede ricordare che la violazione degli obblighi di assistenza familiare, ed in particolare per quanto interessa alla presente trattazione, "..*la condotta di colui che abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza …inerenti alla qualità di coniuge*" costituisce reato ai sensi dell'art. 570 c.p..

LA SEPARAZIONE PERSONALE ED IL GIUDIZIO DI ADDEBITO.

La separazione personale è istituto previsto dal codice civile attraverso la quale coniugi producono la sospensione di taluni doveri nascenti dal matrimonio.

In particolare, a seguito della separazione personale, rimangono sospesi tra i coniugi gli obblighi di natura personale[6]. La separazione può essere consensuale o giudiziale. Tale distinzione si fonda sulla sussistenza o meno dell'accordo tra i coniugi in ordine non solo al "se" separarsi o meno, ma anche circa le modalità della separazione stessa.

In entrambe i casi è fatto dovere ai coniugi di rivolgersi all'autorità giudiziaria perché omologhi con decreto (nel caso di separazione consensuale) l'accordo intervenuto tra i coniugi o pronunci con sentenza la separazione (nel caso di separazione giudiziale).

A seguito della riforma del diritto di famiglia, presupposto per poter addivenire alla separazione cd. giudiziale (e perciò anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambe i coniugi) è che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabili la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla prole (art. 151 comma I°c.c.).

Dottrina e la giurisprudenza usano definire tale situazione di cd. separazione senza colpa o per incompatibilità di carattere[7].

Se corrisponde al dato normativo l'affermazione che la colpa non costituisce più una condizione per poter addivenire alla separazione personale tra i coniugi essa, tuttavia, funge nel relativo giudizio, da presupposto rilevante in ordine al cd. giudizio di addebito della separazione stessa.

L'art. 156 c.c. comma I° stabilisce che " *il giudice nel pronunciare la separazione stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia* ***addebitabile*** *la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento , qualora egli non abbia adeguati redditi propri*".

In altre parole, il giudice, ove ne sia richiesto da uno dei coniugi, può, nel pronunciare la separazione, dichiarare che essa è da addebitare a quello, tra i due, che abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.

L'addebitabilità della separazione ha come conseguenza l'obbligo del coniuge al quale la separazione è stata addebitata, di mantenere l'altro.

Affinché possa essere addebitata la separazione ad uno dei due coniugi non è tuttavia sufficiente che sia ravvisabile nel comportamento di quest'ultimo una violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c..

La Corte Suprema di Cassazione[8], infatti, ha più volte precisato che "…*ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa*" .

Dalle pronunce della Corte Suprema si evince che affinché la violazione di uno degli obblighi nascenti dal matrimonio (ad es. dell'obbligo di fedeltà) possa condurre il giudice ad addebitare la separazione al "coniuge trasgressore" è necessario che alla violazione sia riconducibile la crisi dell'unione.

E', viceversa, da considerarsi irrilevante il comportamento trasgredente (es. infedele) successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza.

Del pari, nel caso in cui non si sia raggiunta nel giudizio la prova che la violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio sia stata la causa (unica o prevalente) della separazione in quanto ad essa preesisteva una diversa causa di intollerabilità della convivenza, il giudice dovrà pronunciare la separazione senza addebito [9].

L'indagine sulla intollerabilità della convivenza deve essere svolta dal giudice avuto riguardo al comportamento di entrambe i coniugi raffrontati e comparati tra loro[10].

LA PROBLEMATICA RELATIVA AL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Una delle questioni che ha interessato dottrina e giurisprudenza è stata quella del "se" la prova fornita in sede di giudizio di separazione con addebito da uno dei coniugi in ordine al comportamento lesivo dei doveri coniugali da parte dell'altro possa fondare o meno la domanda di risarcimento del danno patito dal primo[11].

La questione merita di essere trattata ripercorrendo l'iter logico seguito dal Tribunale di Milano nella sentenza del giugno 2002. Il Giudice di merito è stato investito, nel corso di un giudizio di separazione, della domanda di risarcimento dei danni (anche esistenziali) subiti da una donna durante la gravidanza ed ascrivibili al comportamento del marito.

Quest'ultimo durante il periodo di gravidanza della moglie (gravidanza ricercata e voluta da entrambe i coniugi) aveva tenuto, a detta della donna, una condotta trasgressiva dei doveri coniugali particolarmente grave, non episodica ed occasionale ma protrattasi per mesi ed accompagnata da esplicite affermazioni dell'agente (provate dalla produzione in giudizio di bigliettini contenenti dichiarazioni sottoscritte dal marito) di aperto disinteresse per la moglie ed il nascituro.

A) PRIMO PROBLEMA: LA NATURA DEI DOVERI NASCENTI DAL MATRIMONIO.

I doveri sanciti dal c.c. e nascenti dal matrimonio, secondo la dottrina e la giurisprudenza oramai consolidata, presentano una natura pienamente giuridica e non soltanto morale. Ne consegue che essi sono idonei a fondare situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento e come tali tutelabili. Secondo taluni[12] si tratterebbe di veri e propri obblighi giuridici cui fa riscontro nel soggetto attivo una pretesa, ossia un potere di esigere quel comportamento. Stando a tale impostazione i doveri nascenti dal matrimonio andrebbero inquadrati nell'ambito dei diritti relativi, anzicché in quello dei diritti assoluti.

Secondo una parte della dottrina – Santoro Passarelli[13]- le situazioni giuridiche soggettive nascenti a seguito del matrimonio non costituirebbero posizioni riconducibili a diritti soggettivi, in quanto "..stabiliti a servizio dell'unità e della stabilità della famiglia".

Bianca, viceversa, predilige la tesi che inquadra tali obblighi nell'ambito dei *doveri* ai quali corrispondono altrettanti diritti soggettivi.

La questione della natura di tali situazioni giuridiche (ossia il "se" si tratti di diritti soggettivi assoluti o meno) non assume al giorno d'oggi più rilevanza in ordine alla loro inclusione tra le posizioni tutelabili ex art. 2043 c.c..

La dottrina e la giurisprudenza hanno, infatti, allargato già da tempo l'ambito di operatività della norma di cui all'art. 2043 c.c. anche alla tutela di posizione giuridiche soggettive diverse dai diritti assoluti (diritti relativi, interessi legittimi, chance, possesso ecc.) affermando il principio di atipicità dell'illecito extracontrattuale.

Alcuni studiosi[14] hanno criticato l'opinione espressa (nel senso sopra riferito) dal Tribunale di Milano nella sentenza del giugno 2002 puntando il dito sulla differenza tra responsabilità extracontrattuale per lesione di un diritto relativo e danno risarcibile.

B) SECONDO PROBLEMA: L'APPLICABILITÀ DEL 2043 C.C. AI RAPPORTI TRA I CONIUGI.

Secondo parte della dottrina, uno degli argomenti che ostacolerebbe la pretesa risarcitoria in siffatta fattispecie sarebbe rappresentato dalla non applicabilità della normativa generale, di cui all'art. 2043 c.c., ai rapporti ricadenti nell'ambito del diritto di famiglia.

Secondo tale impostazione il diritto di famiglia presenterebbe già al suo interno dei rimedi specifici e settoriali

(quali ad es. l'addebito della separazione) per far fronte della violazione di tali obblighi /doveri matrimoniali. Pertanto, in base al principio *lex specialis derogat generalis*, in presenza della violazione di norme poste a disciplina dei rapporti tra coniugi non potrebbe trovare applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2043 c.c. ma solo quella di settore.

Il Tribunale di Milano, discordando da tale tesi, affronta la problematica posta fornendo una lettura costituzionalmente orientata delle norme stabilite dal c.c. agli artt. 143 e s.s..

In particolare, il Giudice di merito riconduce i diritti di ciascuno dei coniugi ai diritti inviolabili ex artt. 2 e 29 della Cost. ed afferma che una lettura che valesse a rendere inapplicabile l'at. 2043 c.c. alla lesione di siffatti diritti sarebbe costituzionalmente illegittima.

L'affermazione è stata criticata e giudicata antistorica da quanti hanno affermato che M. Finocchiaro[15] il quale osserva che "..*sul piano costituzionale la libertà di mutare opinione nei confronti del proprio coniuge e, quindi, di violare i doveri nascenti dal matrimonio non può non prevalere sul diritto dell'altro coniuge a protrarre usque ad mortem quel vincolo*" .

Si osserva in proposito che a tutela sostanziale della libertà di un coniuge di mutare opinione sul proprio coniuge il nostro legislatore ha previsto gli istituti della separazione personale (non necessariamente consensuale) e del divorzio.

Tuttavia, si osserva, che la tutela di tale libertà non implica come passaggio obbligato la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, tant'è che il giudice nel pronunciare una separazione può anche non ritenerla addebitabile a nessuno dei due o ad entrambe i coniugi.

Ciò trova conferma nella necessità – evidenziata dal giudice milanese di merito- di differenziare il giudizio di addebitabilità da quello del risarcimento del danno (questione sarà trattata nel successivo paragrafo).

Il problema che richiede soluzione è piuttosto quello del "se" l'affidamento di ciascuno dei coniugi nel rispetto (da parte dell'altro) dei doveri di fedeltà, assistenza, collaborazione, contribuzione integri o meno una posizione giuridica la cui lesione, in presenza delle condizioni previste dall'art. 2043 c.c., costituisce danno ingiusto risarcibile.

C) TERZO PROBLEMA: NON COINCIDENZA TRA GIUDIZIO DI ADDEBITO E GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ EX 2043 C.C.

L'addebito della separazione non comporta **ex se** l'obbligo di risarcire il danno ex art. 2043 c.c. a carico del coniuge cui essa sia stata addebitata.

La giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte evidenziato che sebbene giudizio di addebito e risarcimento del danno possono presentare "spazi di operatività" in comune, tuttavia non basta a fondare una responsabilità risarcitoria la violazione dei doveri, presupposto del giudizio di addebito.

L'indagine del giudice in ordine alla sussistenza di una responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. non può non passare attraverso le maglie della norma sulla responsabilità extracontrattuale[16].

Si renderà, allora, necessario per l'interprete verificare la ricorrenza, nel caso concreto della lesione di una posizione giuridica soggettiva (integrante il danno ingiusto), di una condotta dolosa o colposa, e l'esistenza del nesso causale tra condotta ed evento.

Nel caso preso in esame dal Tribunale di Milano il giudice ha desunto dal comportamento del marito ripetuto e protratto nel tempo ed "*accompagnato da esplicite affermazioni di aperto disinteresse*" la natura volontaria e consapevole della condotta del marito.

Il problema, tuttavia, si potrebbe porre nel caso in cui non siano ravvisabili nella condotta gli estremi del dolo e sia necessario verificare la sussistenza degli estremi della colpa.

In particolare, la questione che potrebbe porsi all'interprete è quella del "se" la violazione degli obblighi di cui

agli artt. 143 e s.s. c.c. integri di per sé gli estremi della condotta colposa ex art. 2043 c.c..

La risoluzione della questione potrebbe essere rintracciata nell'assunto che quando l'autore del fatto ha violato una specifica norma giuridica di condotta, la prova di tale violazione sarebbe prova sufficiente della colpa. Tale tesi intanto potrebbe essere di ausilio in quanto si ritenessero norme di condotta quelle di cui agli artt. 143 e s.s. c.c..

D) QUARTO PROBLEMA: IL DANNO RISARCIBILE.

Il Tribunale di Milano ha, nella sentenza in commento, risarcito il danno subito dalla moglie a seguito della condotta del marito al quale la separazione era stata addebitata, in via equitativa.

A tale conclusione il giudice di merito è giunto affermando la natura non patrimoniale del danno subito (diverso dal danno morale risarcibile solo nei limiti di cui all'art. 2059 c.c).

Rimane a questo punto da chiedersi se, a seguito delle sentenze innovative della Corte di Cassazione del maggio 2003[17] non vi sia spazio per soluzioni differenti.

Aderendo a quell'impostazione che ravvisa nella posizione del coniuge danneggiato un diritto inviolabile costituzionalmente garantito, anche in una siffatta fattispecie potrebbe essere richiesto, (alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali citati alla nota 17) il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.. indipendentemente dai limiti fissati in detta norma.

E' chiaro che la questione del danno risarcibile dipende strettamente dalla natura della responsabilità eventualmente configurabile in capo al coniuge "danneggiante".

Tuttavia, pur volendo ricondurre alla responsabilità ex art. 1218 c.c. (questione che verrà trattata nel paragrafo che segue) appare difficile ipotizzare una responsabilità per danno emergente e lucro cessante.

E) QUINTO PROBLEMA: È CORRETTO INQUADRARE IL PROBLEMA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO, IN SIFFATTA FATTISPECIE, NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITÀ AQUILIANA O NON SAREBBE PREFERIBILE LA SUA RICONDUZIONE NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE EX ART. 1218 C.C.?

Una delle questioni che merita attenzione è quella del "se" sia del tutto coerente con il sistema l'affrontare il problema del risarcimento del danno, in siffatta fattispecie, nell'ambito della responsabilità aquiliana o non si debba, piuttosto, ricondurre il tutto nell'ambito della responsabilità per inadempimento ex art. 1218 c.c..[18]

Un illustre studioso[19] nel commentare la sentenza del Tribunale di Milano osserva che "..*il marito venendo meno all'obbligo giuridico della fedeltà …non ha violato la regole del neminem ledere di cui all'art. 2043 c.c. ma i doveri che lo stesso ha assunto per effetto del matrimonio, il quale, pur non essendo un contratto, è pur sempre un negozio..".*

Nel caso della fattispecie al nostro esame anche non potendosi configurare un vero e proprio inadempimento, si potrebbe, pur sempre sostenere l'inesattezza dell'adempimento dovuta ad inosservanza del dovere di buona fede in senso oggettivo.

Tuttavia, pur volendo aderire a siffatta impostazione (che riconduce al 1218 c.c. la responsabilità del coniuge) lo scoglio che si incontra è rappresentato dalla difficoltà di configurare, nella fattispecie, una prestazione suscettibile di valutazione economica rimasta inadempiuta.

In dottrina, inoltre, non manca chi evidenzia che tale "operazione" *striderebbe in modo evidente con il dettato costituzionale*[20] ed ha proposto, pertanto, il cumulo delle due responsabilità.

CONCLUSIONI.

Come è facile comprendere da quanto illustrato, la problematica del risarcimento del danno nell'ipotesi di separazione con addebito è ancora aperta e non ha ricevuto una determinazione univoca dalla giurisprudenza. La risoluzione della questione, a parere di chi scrive, così come non può prescindere dall'analisi, definita da taluni dogmatica, della natura sia delle posizioni giuridiche soggettive dei coniugi sia dei doveri/obblighi nascenti dal matrimonio, del pari, non può trovare una soluzione astratta ed univoca, ma va risolta tenuto conto del caso concreto.

MICòL BUONOMO

---

[1] Laddove il legislatore afferma che " con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione.

Entrambe i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia".

[2] " I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato".

[3] L'adulterio era sanzionato dall'art. 559 c.p. quale rapporto della moglie con persona dell'altro sesso diversa dal proprio coniuge. Il concubinato, previsto dall'art. 560 c.p., si configurava a carico del marito che tenesse una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove.

L'art. 151 c.c., nel testo originariamente vigente, prevedeva come fattispecie di colpa rilevante per la separazione l'adulterio della moglie, mentre non era ammessa la separazione per adulterio del marito, se non concorrevano circostanze tali che il fatto costituisse ingiuria grave per la moglie. Ciò nella vigenza delle norme penali (art. 559-563 c.p.) che sanzionavano l'adulterio e la relazione adulterina della moglie, mentre il marito era punito solo nell'ipotesi di concubinato, nella casa coniugale o notoriamente altrove

La Corte Costituzionale investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 559 c.p. in relazione agli artt. 3 e 29 della Cost. dichiarò dapprima, con la sentenza n.64 del 1961, non fondata la questione osservando che la disciplina di legge non violava il principio di eguaglianza tra coniugi. La Corte affermò che pur essendo identico il dovere di fedeltà tra i coniugi, l'ordinamento non poteva non tenere in conto che la sua violazione da parte della donna risultasse più grave sul piano degli effetti morali e sociali.

Successivamente la Corte ritornò sui suoi passi e prima nel 1968 e poi nel '69 dichiarò l'illegittimità costituzionale degli artt. 559 e 560 c.p. .

[4] Cf. Cass. 18/09/97 n. 9287

[5] secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione (cf. cas. civ. sentenza n. 3166 del 1981), nel caso in cui il coniuge ometta di richiamare l'altro allontanatosi, si realizza una separazione di fatto nella quale restano in vigore gli obblighi di cui all'art. 143 c.c..

[6] Secondo l'impostazione prevalente tra gli obblighi che rimangono sospesi a seguito della pronuncia della separazione personale dei coniugi vi sono gli obblighi di assistenza (contra Bianca), fedeltà, coabitazione.

Secondo Bianca in costanza di separazione rimangono fermi i doveri di assistenza materiale tra coniugi nonché l'obbligo di rispetto reciproco. Sono sospesi, viceversa, gli obblighi di fedeltà, collaborazione e coabitazione .

[7] Viceversa, nel sistema antecedente alla riforma del diritto di famiglia del 1975, in mancanza di accordo, un coniuge poteva chiedere la separazione solo se riusciva a provare la colpa dell'altro coniuge.

[8] Si vedano per tutte Cass. 2001 n. 12130; e Cass. sez. I, 17-07-1999, n. 7566 ; Cass., sez. I, 28-10-1998, n. 10742.

[9] Cf. sull'argomento Cass., sez. I, 28-09-2001, n. 12130; in precedenza Famiglia e dir., 1998, 510, con nota di CARBONE.

[10] Cf. Cass., sez. I, 14-11-2001, n. 14162

[11] La questione è stata, in particolare, affrontata in alcune pronunce di merito e di legittimità si vedano quanto alle sentenze di merito le pronunce del Tribunale di Milano del marzo e del giugno 2002, cf- Guida al diritto n. 24 del 22 giugno 2002; T. Firenze, 13-06-2000; T. Roma, 13-06-2000; quanto alle pronunce della Cassazione cf. Cass., sez. I, 22-03-1993, n. 3367; Cass., sez. I, 26-05-1995, n. 5866 .

[12] Giorgianni, L'obbligazione, Milano 1960.

[13] in Comm. Rif. fam. I, 226

[14] si veda la critica svolta da Finocchiaro, *La ricerca di tutela per la parte più debole non deve "generare" diritti al di là della legge*, in Guida al diritto 22 giugno 2002 pg.50.

[15] vedi nota precedente, pg.52.

[16] cf. Cass., sez. I, 26-05-1995, n. 5866.

L'addebito della separazione, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., determinando, nel concorso delle altre circostanze specificamente previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento; pertanto, la risarcibilità dei danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma citata.

[17] Mi riferisco alle sentenze della III sez. civile della Cassazione n.n. 8828, 8827, 7283, 7281 del maggio 2003 nelle quali la Corte ha affermato, tra l'altro, che 1) l'art. 2059 è norma che assicura il risarcimento del danno non patrimoniale da intendere quale lesione di valori inerenti alla persona dalla quale conseguano pregiudizi non suscettivi di vautazione economica e non più solo cd. pecunia doloris.; 2) non è più giustificabile il legame tra gli art. 2059 c.c. e 185 c.p. quando si tratta di tutelare diritti della persona costituzionalmente garantiti.

[18] Alla questione si fa riferimento anche in Corriere Giuridico n. 9/2002 in un articolo a firma di Giuseppe De Marzo *Responsabilità civile nelle relazioni familiari tra esigenze di tutela e categorie formali.*

[19] M. Finocchiaro, *La ricerca di tutela per la parte più debole non deve "generare" diritti al di là della legge*, in Guida al diritto 22 giugno 2002 pg.50.

[20] G. De Marzo, op. cit.

Copyright © 1996 - 2008 "Diritto & Famiglia". Tutti i diritti riservati. Proprieta' intellettuali riservate.